

Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI Servizio 5°

del 0 4 DIC. 2019

Prot. n. 18130

Servizio 5° Via Trinacria 34/36 90144 - Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cocco 091/7074428 Responsabile del Servizio: ing. Alberto Pulizzi 091/7074414

OGGETTO: Comune di Mascalucia – Richiesta parere in merito alla popolazione di riferimento per le misure di indennità e gettoni di presenza degli Amministratori locali.

Al Segretario Generale del comune di MASCALUCIA

Con riferimento alla fattispecie sintetizzata in oggetto, con la nota prot. n. 28132 dell'11.09.2019, acquisita il 16.09.2019 al prot. n. 14424, è pervenuta la richiesta di parere in merito al criterio di riferimento per l'individuazione della popolazione residente ai fini della determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori locali.

Al riguardo, prioritariamente, si ritiene ricordare che l'art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, configura il rapporto del Segretario con il Comune e ne individua le competenze, assegnandogli compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Destinatari delle predette funzioni di assistenza e di attività consultiva del Segretario sono, quindi, gli "Organi dell'Ente", ed eventualmente gli Uffici, i quali devono porre in essere gli adempimenti loro ascritti, tenuto conto della consulenza avente contenuto giuridico fornita dal Segretario, per la definizione dei procedimenti amministrativi, che rimane, comunque, ancorata alle precipue competenze e responsabilità delle Amministrazioni locali, in testa alle quali permane, ovviamente, la responsabilità della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Si fa presente, altresì, che i pareri rilasciati da questo Dipartimento assessoriale, per la loro natura di mera interpretazione ed indirizzo non possono essere annoverati fra gli atti generali di imposizione, per cui, essendo non vincolanti, l'Ente richiedente resta libero, nell'ambito della propria autonomia, di adottare comportamenti difformi, fermo restando il vincolo di un'adeguata motivazione, considerato che il Dipartimento svolge esclusivamente un'attività di orientamento ed indirizzo generale sull'assetto istituzionale e sul funzionamento degli Enti locali, attraverso la consulenza giuridico-amministrativa, in favore degli Organi istituzionali degli Enti locali siciliani, per cui i pareri rilasciati da questo Dipartimento assessoriale, nonché l'attività consultiva, riguardano esclusivamente l'applicazione di norme in ordine all'assetto istituzionale degli Enti locali dell'Isola, attività che si concretizza nel rilascio di "pareri" in forma scritta, in riscontro a quesiti riguardanti questioni di carattere e/o interesse generale, formulati dai soggetti istituzionali.

Ciò posto, si richiamano le disposizioni impartite con la Circolare n. 7 del 17.03.2008, relativamente alle modalità regolanti le richieste di parere a questo Dipartimento da parte, esclusivamente, dei soggetti istituzionali degli Enti locali, le quali prescrivono che le richieste medesime devono essere integrate con

l'avviso del Segretario dell'Ente, che rappresenti l'orientamento che l'Ente medesimo ritiene applicabile alla fattispecie, avviso di cui la nota che si riscontra risulta sprovvisto.

Tenuto conto, comunque, che trattasi di tematica di carattere generale si osserva quanto segue, in ordine alle questioni per le quali si chiede l'avviso di questo Dipartimento Autonomie Locali.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 del 3 luglio 2015, è stata pubblicata la Legge regionale 26 giugno 2015, n.11, recante "Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte Comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie".

Sul piano ordinamentale le modifiche apportate dalla legge di cui si discute, sono dirette ad armonizzare la normativa regionale con quella nazionale, con riferimento sia alla composizione dei consigli e delle giunte comunali, che allo status di amministratore locale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l.r. n.11/2015, "A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'art.19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000, n. 119 e s.m.i. e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti".

Pertanto, "A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della l.r. n.11/2015", il regime delle indennità e dei gettoni risulta disciplinato dal seguente impianto normativo e regolamentare:

- ✓ art.19, comma 2 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., che riconosce il diritto a percepire una indennità
 di funzione agli amministratori comunali ivi indicati, tenuto conto delle modifiche introdotte
 dalla l.r. n. 11/2015;
- √ art.19, comma 4 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., che riconosce il diritto a percepire un gettone di
 presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni;
- ✓ art. 19/bis della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., che disciplina il divieto di cumulo delle indennità e dei gettoni di presenza;
- ✓ Regolamento adottato con il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro, 4 aprile 2000, n.119 e s.m.i., con le relative tabelle allegate, previsto all'art.82, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000, per quanto attiene le disposizioni ai fini della determinazione della misura massima dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali, di cui all'art. 19 della l.r. n. 30/2000. Nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti, è rideterminata secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, della l.r. n. 11/2015. Inoltre l'art. 2, comma 1, della l.r. n. 11/2015, estende a tutti i comuni quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 5 del richiamato D.M.I. n. 119/2000, per cui al Presidente del consiglio comunale spetta una indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica.
- ✓ la disciplina a livello di singolo ente locale che specifica in concreto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, con deliberazione della giunta municipale o del consiglio comunale, nonché con apposito regolamento.

La tecnica legislativa utilizzata nell'art.2, comma 1, della L.r. n.11/2015 è quella del rinvio dinamico alla normativa statale richiamata per cui, laddove il predetto D.M. n.119/2000 o l'art. 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 dovessero subire modifiche o integrazioni, queste si applicheranno automaticamente nell'ordinamento regionale.



La formulazione della disciplina attuale mette in luce che agli enti locali residua uno spazio limitato, diretto unicamente alla determinazione delle concrete modalità di applicazione della disciplina legislativa generale, nell'ambito della quale ciascun ente può stabilire le modalità attuative che, generalmente sono rimesse ad una delibera dell'Organo esecutivo o consiliare, rispettivamente interessato al riconoscimento ed alla disciplina dell'indennità o del gettone di presenza, nonché ad un apposito regolamento.

Rileva in tal senso, che mentre l'indennità è connessa all'esercizio della funzione e prescinde dalla effettiva presenza alle sedute degli Organi collegiali e pertanto è riconosciuta in favore dei soli soggetti la cui attività si esplica indipendentemente dalla partecipazione alle riunioni di detti Organi, la corresponsione dei gettoni di presenza è, di contro, subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere ai consigli ed alle commissioni, come prescritto dall'innovata previsione normativa nazionale e regionale, la quale, fra l'altro, "pone a carico degli enti locali l'obbligo di stabilire con apposito regolamento i termini e le modalità di esplicazione ed applicazione del principio dell'effettiva partecipazione, per la corresponsione dei gettoni di presenza".

Con l'art.2, comma 1, della L.r. 26 giugno 2015, n. 11, recante *Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e dei consigli circoscrizionali*, il legislatore regionale è nuovamente intervenuto nella materia in esame, disponendo l'adeguamento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza previsti per gli amministratori locali siciliani alla normativa nazionale in materia.

Pertanto, con il comma in esame il legislatore regionale, in una materia riservata dallo Statuto alla competenza esclusiva della Regione Sicilia, ha uniformato la disciplina regionale data, a quella data, dall'art.19 della L.r. n. 30 e dal D.P.Reg. n.19/2001, a quanto previsto dal legislatore nazionale.

Inoltre, lo stesso legislatore ha introdotto il concetto di "*misura massima*" di indennità di funzione e di gettoni di presenza, da sostituire a quello di "*misura minima*" di cui al citato art.19, comma 1, della L.r. n.30/2000.

Di conseguenza, a far data dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della L.r. n.11/2015, la "*misura massima*" delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali siciliani, viene determinata alla stregua di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno n. 119/2000 e dalle tabelle allegate di cui all'articolo 82, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tenuto conto della complessità delle problematiche emerse e connesse all'applicazione della richiamata L.r. 26 giugno 2015, n. 11, recante *Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e dei consigli circoscrizionali*, è stato ritenuto necessario adire l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, il quale con il parere prot. n. 10601 del 12.11.2016 ha espresso il proprio avviso in ordine alle questioni poste, dal che con la Circolare n. 2 dell'01.02.2018 prot. n. 1256, sono state diramate dettagliate direttive alle quali pedissequamente si rinvia.

In merito alla questione oggetto dell'interpello, la Corte dei Conti - Piemonte con la *delibera 12 settembre 2018, n. 94* si è pronunciata, relativamente all'individuazione del criterio di calcolo della misura delle indennità degli amministratori degli enti locali, con riguardo all'individuazione della classe demografica della popolazione residente, ovvero se questa debba essere calcolata sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento, o sulla base dei dati Istat del penultimo anno antecedente quello in corso, ai sensi del disposto dell'*art. 156*, comma 2, *TUEL*.

In altri termini, il Giudice contabile si è espresso sulla corretta determinazione delle norme da applicare per individuare la dimensione demografica del Comune, al fine di allineare al suo andamento le indennità di funzione spettanti agli amministratori, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel *D.M.* 4 aprile 2000, n. 119, stante che il citato D.M., ha fissato le indennità di funzione degli amministratori locali in relazione ad una serie di criteri, fra cui la dimensione demografica degli enti, senza tuttavia specificare se ciò debba essere riferito alla popolazione legale accertata dall'ISTAT alla data del censimento decennale (9 ottobre 2011), oppure alla consistenza della popolazione risultante da più recenti rilevazioni dell'ISTAT.

Que

Al riguardo, deve preliminarmente richiamarsi l'autorevole pronuncia della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (delibera n. 7/SEZAUT/2010/QMIG del 21 gennaio 2010) che nell'affrontare la problematica in esame, ha optato per una soluzione che tende a rapportare le indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico e non ad un dato limitato e statico, così come espresso dal censimento, posto che il reiterato riferimento a modifiche stagionali della popolazione e, più in generale, a dati demografici di recente acquisizione, evidenzia la volontà legislativa di attualizzare il più possibile il parametro di riferimento espresso nell'art. 156, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000, cioè a dire il criterio della "..popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente..".

Ciò premesso, la Corte dei Conti - Piemonte Sez. Controllo con la Delibera 12 settembre 2018, n. 94, ha privilegiato, in relazione alla questione posta, il dato più aggiornato rispetto a quello emergente dall'ultimo censimento decennale periodico, non ravvisando ragioni per discostarsi dall'orientamento sopra richiamato, che ancora il metodo di calcolo della popolazione residente al criterio dinamico del dato Istat del penultimo esercizio antecedente piuttosto che a quello limitato e statico dell'ultimo censimento.

Sulla questione in argomento, si è pronunciata anche la Corte dei Conti - Basilicata, con la *delibera* 29 marzo 2019, n. 16, la quale, ai fini dell'individuazione dell'indennità degli amministratori comunali, ancora la classificazione demografica dell'Ente al criterio "dinamico" indicato dall'art. 156, comma 2, TUEL, dovendosi tener conto, cioè, della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, come risultante dai dati ISTAT e ciò evidentemente privilegiando il dato più aggiornato rispetto a quello emergente dall'ultimo censimento decennale periodico.

La magistratura contabile ha optato, quindi, per una soluzione che tende a rapportare le indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico e non ad un dato limitato e statico, così come espresso dal censimento. In definitiva, posto che il reiterato riferimento a modifiche stagionali della popolazione e, più in generale, a dati demografici di recente acquisizione evidenzia la volontà legislativa di attualizzare il più possibile il parametro di riferimento, la rilevazione delle dimensioni demografiche dell'Ente, utile per operare gli allineamenti delle indennità in questione, si ritiene debba essere operata in base al criterio fissato dall'art. 156, D.Lgs. n. 267 del 2000.

Quanto sopra, tanto più se si considera la volontà legislativa, ispiratrice della norma richiamata, diretta ad attualizzare il più possibile il parametro indennitario da corrispondere per l'assolvimento delle relative funzioni degli Amministratori locali al volume della popolazione residente in un dato momento storico, comportante l'incremento delle indennità a seguito di un aumento di popolazione, con il passaggio dell'Ente ad una classe demografica superiore, e la diminuzione delle indennità per effetto di una riduzione della popolazione con il declassamento demografico dell'Ente locale.

Così, in conclusione, il criterio della "..popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente..", di cui all'art. 156, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000, rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119, costituiscono il presupposto per la determinazione delle indennità spettanti agli Amministratori locali.

Il Funzionario direttivo (dott. Giovanni Cocco)

nour Cotto

Il Dirigente Generale (dr.ssa Margherita Rizza)